



## Istituto Comprensivo Statale "Falcomatà-Archi"

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi  
Via Montello n.7 – S. Caterina, **Tel 0965 48679**

e-mail: [rcic80500x@istruzione.it](mailto:rcic80500x@istruzione.it) - pec: [rcic80500x@pec.istruzione.it](mailto:rcic80500x@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it>  
C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 13 del 9/09/2024

AL DSGA  
ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
I.C. FALCOMATA'-ARCHI  
SITO WEB

**Oggetto: Comunicazione ritardi e/o uscite anticipate. Criteri per la disciplina dei ritardi sistematici e delle uscite anticipate per gli studenti - Ritiro e delega alunni. Infanzia- primaria e secondaria di I grado. Autorizzazione uscita autonoma – scuola secondaria di I grado**

Cari genitori, scuola e famiglia devono considerarsi e agire da alleati, nel comune sforzo di educare gli alunni, operando all'interno dei rispettivi ruoli e funzioni. È giusto pensare che la scuola sia un servizio che deve dare il massimo ad ogni alunno, ma è altrettanto importante che i genitori abbiano il massimo rispetto e la massima fiducia nell'operato della scuola, contribuendo attivamente alla buona riuscita della sua azione educativa e didattica. E' in quest'ottica che la scuola intende perseguire obiettivi di coerenza educativa sollecitando l'adempimento di doveri ed il riconoscimento di diritti nonché il rispetto dei bisogni formativi dell'intera utenza, alunni e personale. Tanto premesso si ritiene di rimarcare utili informazioni al fine di contenere l'increscioso problema dei ritardi quotidiani e delle reiterate richieste di uscita anticipata.

### 1. RITARDI SISTEMATICI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni che giungono a scuola con un ritardo superiore a dieci minuti vengono ammessi in classe, ma con l'obbligo di giustificazione da parte dei genitori il giorno successivo. Qualora il ritardo non fosse giustificato, l'insegnante provvederà a contattare i genitori per il tramite del RE o della segreteria didattica. Ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora e sul registro on-line. Una frequenza che registri ritardi superiore a tre dovrà essere segnalata dal coordinatore del consiglio di classe al Dirigente scolastico o suo sostituto, che provvederà ad incontrare le famiglie per un colloquio. A tale fine si riporta uno stralcio del Regolamento d'Istituto:

*"Ciascun alunno è tenuto al rispetto dell'orario d'inizio delle attività didattiche fissato per le ore 8,00. E' ammessa la tolleranza di 10 minuti sino alle ore 8,10. In caso di ritardo dell'alunno oltre le ore 08,10 e non oltre il termine massimo delle ore 08,20, al fine di sollecitare le famiglie all'adempimento dei propri obblighi genitoriali nonché per far maturare nei minori il senso del rispetto verso i propri compiti, si applica quanto segue: □ il docente della prima ora ammette l'alunno in classe, provvede ad ammonirlo accertata l'assenza di un fondato motivo che giustifichi il ritardo medesimo e annota nel registro di classe e/o nel Registro Elettronico l'avvenuto ritardo"*

- per la scuola dell'obbligo, primaria e secondaria di I° grado, operano le medesime disposizioni;
- sono consentiti massimo tre (3) ritardi a bimestre;
- gli insegnanti sono tenuti ad annotare i ritardi nel Registro Elettronico, visibile alle famiglie ed all'intero consiglio di classe/team docenti;
- per entrambi gli ordini di scuola, raggiunto il numero massimo di tre ritardi nell'arco di un bimestre, il minore farà ingresso in classe alle ore 9.00, rimanendo assegnato alla vigilanza temporanea del collaboratore scolastico incaricato. Il docente di classe è tenuto, tempestivamente, ad avvisare per iscritto la famiglia e

*chiede che il ritardo cumulativo venga giustificato. A nessun soggetto è consentito derogare a tale norma. In caso di ritardi reiterati da parte dell'alunno, il consiglio di classe, esperite preliminarmente tutte le attività aventi ad oggetto sia il richiamo verbale indirizzato allo studente che, la comunicazione scritta trasmessa alla famiglia e previa comunicazione al Dirigente Scolastico, esaminerà con attenzione tale condotta in sede di valutazione del comportamento"*

## **2. USCITE ANTICIPATE**

Il ricorso all'uscita anticipata dalle lezioni dei singoli alunni, in casi eccezionali, per improrogabili necessità di tipo familiare e per motivi di salute, può essere esercitato esclusivamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale. L'uscita anticipata degli studenti minorenni sarà consentita esclusivamente attraverso la compilazione dell'apposito modello (allegato 1) per i seguenti motivi e con le seguenti modalità:

- Solo per casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili e nel limite previsto dal Regolamento d'Istituto
- Solo in orari coincidenti con il termine dell'ora di lezione, tranne in casi eccezionali o per indifferibili motivi di salute.

In ogni caso l'alunno dovrà essere prelevato dal genitore o persona all'uopo delegata, pur in presenza di alunni di scuola secondaria di I grado che si avvalgono dell'uscita autonoma (punto 5).

L'autorizzazione verrà concessa dal Dirigente scolastico o dai collaboratori del DS/responsabili di plesso.

### **2.1 ORGANIZZAZIONE IN CASO DI USCITA ANTICIPATA**

Ricevuta la richiesta, il collaboratore scolastico preleverà l'alunno dalla classe, avendo cura di non lasciare il reparto privo di vigilanza e farà firmare al genitore il registro delle uscite anticipate e l'autorizzazione a personale delegato. Il docente di classe avrà cura di annotare l'uscita sul registro online. Considerato il profilo di responsabilità della scuola sulla vigilanza dei minori, connesso alla concessione dei permessi di uscita anticipata, si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente a tale disposizione, esercitando una stretta vigilanza sugli alunni, evitando che gli stessi attendano fuori dalla classe o in portineria provi di adeguata sorveglianza.

Si invita altresì tutto il personale a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali problematiche e criticità riscontrate nella gestione delle uscite anticipate e /o il reiterarsi delle stesse.

Si richiama sul punto il Regolamento d'Istituto:

*"Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta secondo modello previsto e prelevare personalmente lo studente o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne munita di documento di riconoscimento (come da regolamento di vigilanza vigente)"*

Si precisa che *"La richiesta di entrata posticipata o uscita anticipata deve essere adeguatamente motivata e documentata. Non sono ammesse autorizzazioni telefoniche. Il numero delle uscite anticipate non potrà essere **superiore a tre per ogni bimestre. In gennaio e in maggio, in vista della valutazione di fine quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una, fatti salvi comprovati motivi che esulano dall'assenza "strumentale"***

*" In caso di improvvisa indisposizione che non consenta all'alunno una ulteriore permanenza in classe, l'insegnante provvederà a far avvisare telefonicamente la famiglia perché venga a ritirarlo"*

Si allega format di riferimento per motivare le istanze di uscita anticipata che dovranno essere prodotte dai genitori ed inviate, almeno un giorno prima, fatte salve situazioni di estrema urgenza, impreviste e imprevedibili.

La richiesta dovrà pervenire **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo di  
\_\_\_\_\_posta elettronica [segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it](mailto:segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it)

## 2.2 RITIRO ANTICIPATO

Il genitore/tutore o suo delegato dovrà compilare e firmare l'apposito registro, posto nell'atrio del plesso, riportando l'ora del ritiro e attendere l'alunno/a che sarà consegnato al genitore/delegato da un collaboratore scolastico.

### **Mancato ritiro di un alunno al termine delle lezioni (scuola primaria)**

- a. Il docente di classe, coadiuvato dai collaboratori scolastici, contatterà la famiglia, direttamente o tramite la segreteria dell'Istituto-Ufficio didattica, affinché provveda al ritiro dell'alunno nel più breve tempo possibile.
- b. In caso di mancato reperimento del/dei genitore/i dell'alunno/a, il personale della segreteria dell'Istituto avviserà le autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato ad accompagnare l'alunno/a a casa o attendere all'esterno delle pertinenze scolastiche.

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno/a da parte di un genitore o delegato comporteranno la convocazione del genitore stesso o del tutore per un richiamo alle proprie responsabilità, fatte salve le iniziative del Regolamento di vigilanza, cui si fa puntuale rinvio, ovvero alla circolare n. 12 del 9/09/2024 concernente "Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA e Piano Uscite Quotidiane – Regolamento di vigilanza e d'istituto in adozione"

## 3. DELEGHE AL RITIRO

I genitori/tutori che intendano delegare altre persone maggiorenni al ritiro di un/una alunno/a dovranno comunicare i nomi dei delegati compilando l'apposito modulo, allegato alla presente (allegato 2), sottoscritto da entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, nel quale saranno precisati gli estremi dei documenti di identità personali sia dei soggetti terzi delegati che del delegante, nonché la foto per il necessario riconoscimento.

La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del/i delegato/i e dei genitori o tutori deleganti. Si allega format di riferimento che dovrà pervenire **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo di posta elettronica [segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it](mailto:segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it).

Si precisa che, vista la responsabilità giuridica connessa e proporzionata all'età dell'alunno/a minore, le deleghe andranno rinnovate ogni anno scolastico.

**Non sarà consentita l'uscita dell'alunno/a con soggetti terzi delegati, se non risulta regolarizzata l'intera procedura.**

## 4. AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI - LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 MODIFICA DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 (riservato agli alunni di scuola secondaria di I grado)

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, modifica la disciplina concernente l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Il noto articolo 19 bis così recita: Art.

*19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche).*

Fermo restando le vigenti disposizioni normative in materia, **si evidenzia che permane l'obbligo di vigilanza in capo al personale scolastico in assenza di espressa volontà dei genitori/tutori che deve essere formalmente rappresentata alla scuola con atto autorizzatorio.**

Tanto opportunamente precisato, si comunica ai soggetti destinatari in indirizzo, che **L'USCITA AUTONOMA SARÀ CONCESSA AI SOLI ALUNNI AUTORIZZATI, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE (allegato 3) RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2024/25**

Si sottolinea, pertanto, che la legge succitata non opera indiscriminatamente, ma su formale autorizzazione prodotta dalle famiglie. In assenza del predetto atto i docenti dell'ultima ora e i collaboratori scolastici di plesso sono obbligati a consegnare i minori ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale o soggetti maggiorenni all'uopo delegati, ponendo in essere tutte le misure di tutela descritte nel regolamento di vigilanza. Al fine di organizzare al meglio le attività in fase di uscita e garantire la massima tutela dei minori frequentanti le classi di questo istituto, **l'istanza dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it](mailto:segreteriaalunni@icfalcomatarchi.edu.it), sottoscritta da entrambi i genitori/esercanti la responsabilità genitoriale e corredata dai documenti di identità.**

#### **4.1 RITIRO ANTICIPATO PER I MINORI AUTORIZZATI ALL'USCITA AUTONOMA.**

Anche per gli alunni che si avvalgono dell'uscita autonoma, in caso di uscita anticipata, vige l'obbligo per la famiglia di delegare soggetti in possesso dei requisiti per come dettagliati al punto 3.

Si confida nella consueta collaborazione.

Allegato 1 - MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA

Allegato 2 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AL RITIRO DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI

Allegato 3 - AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Serafina Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93